

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1602)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 15 ottobre 1981 (V. Stampato n. 760)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SCOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 ottobre 1981

Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

NORME IN MATERIA DI COLLOCAMENTO ORDINARIO

ART. 1.

(Istituzione delle commissioni e delle sezioni circoscrizionali per l'impiego).

Ai fini dell'attuazione della politica dell'impiego e della mobilità sono istituite le sezioni circoscrizionali per l'impiego per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite

dalla presente legge, con competenza territoriale sub-comunale, comunale o sovra-comunale. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina con propri decreti il comune o i comuni rientranti nella competenza della singola sezione circoscrizionale, tenendo conto delle condizioni socio-economiche del territorio e delle articolazioni territoriali delle altre strutture amministrative.

I lavoratori residenti nei comuni compresi nell'ambito della circoscrizione che intendano concludere un contratto di lavoro subordinato devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 febbraio 1961, n. 5. Presso tale sezione opera la commissione circoscrizionale per l'impiego, nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e composta dal dirigente della sezione o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno in rappresentanza dei lavoratori autonomi, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative; per ogni membro effettivo è nominato un supplente. Essa svolge tutte le funzioni attualmente attribuite agli altri organi collegiali locali previsti dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, come modificato dall'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelle attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a domicilio di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877; tali organi collegiali, esclusa la commissione istituita nel comune sede di circoscrizione, sono soppressi a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma precedente.

La commissione circoscrizionale, nell'ambito delle direttive e dei criteri generali stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dalla commissione regionale per l'impiego, impartisce disposizioni alla sezione circoscrizionale ai fini dell'attuazione delle procedure di collocamento.

La sezione circoscrizionale svolge il servizio di collocamento nell'ambito del proprio territorio direttamente e per il tramite di sezioni decentrate e di recapiti periodici nei vari comuni o loro frazioni.

Nelle more della istituzione delle nuove strutture circoscrizionali, i compiti attribuiti a dette strutture sono svolti dalle commissioni e sezioni comunali esistenti.

Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli. I compiti attualmente svolti dalle commissioni e dalle sezioni locali per il collocamento della manodopera agricola, ai sensi delle norme predette, sono affidati alla commissione per il collocamento in agricoltura istituita presso il comune sede di circoscrizione ed alla sezione circoscrizionale di collocamento, che può esercitarli anche tramite le sezioni decentrate di cui al quarto comma, nei comuni che assumono particolare rilevanza nell'ambito di bacini d'impiego di tale manodopera, ai fini del coordinamento e dell'avviamento dei lavoratori interessati ai flussi stagionali di migrazione interna.

ART. 2.

(Composizione delle commissioni regionali per l'impiego).

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti ad integrare, sostituire o confermare i membri di ogni commissione regionale per l'impiego in modo tale che questa risulti così composta:

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

da un membro della giunta regionale designato dal presidente della giunta stessa, con funzioni di vice-presidente;

da due membri designati dal Consiglio regionale della regione interessata, con voto limitato ad uno;

da sei membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da quattro membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; di questi almeno uno deve essere designato dalle associazioni delle imprese a partecipazione statale ed uno dalle associazioni delle imprese cooperative nelle regioni in cui queste rivestano particolare rilevanza dal punto di vista occupazionale;

da due membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro non industriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Per ogni membro effettivo della commissione regionale per l'impiego viene nominato un membro supplente.

Alle riunioni della commissione partecipa senza diritto di voto il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

Nelle more delle procedure amministrative di attuazione di quanto previsto dai commi precedenti, le commissioni regionali continuano ad espletare regolarmente le loro funzioni.

In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, rappresentanti di organizzazioni sindacali anche settoriali, ovvero il sovrintendente regionale scolastico od un suo delegato, ovvero rappresentanti delle università operanti nella regione, designati dai rispettivi rettori.

Per la politica del lavoro in agricoltura le commissioni regionali per l'impiego realizzano i necessari coordinamenti con le commissioni regionali per la manodo-

pera agricola di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni e integrazioni.

Le commissioni regionali possono costituire al loro interno sottocommissioni per l'esame di particolari problemi. Di tali sottocommissioni, a seconda della specificità della materia trattata, sono chiamati a far parte, alle stesse condizioni di cui al quinto comma, i rappresentanti di cui al comma medesimo.

Per il personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da amministrazioni locali e da enti pubblici, che faccia parte delle segreterie tecniche delle commissioni centrale e regionali dell'impiego, ai sensi dell'articolo 3-*bis* della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dall'articolo 3, penultimo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, gli oneri relativi al trattamento economico, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con le attività che detto personale è chiamato ad esplicare, restano a carico delle amministrazioni od enti di appartenenza, sin dal momento del relativo comando.

ART. 3.

(Gettone giornaliero e permessi per i componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali).

Ai componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali per l'impiego è corrisposto un gettone giornaliero di presenza, le cui modalità e misure saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

I suddetti componenti delle commissioni che siano lavoratori dipendenti hanno diritto ad assentarsi senza retribuzione dal servizio per il tempo necessario per partecipare ai lavori delle commissioni.

ART. 4.

(Direzione generale per l'impiego presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

La direzione generale del collocamento della manodopera assume la denominazione di direzione generale per l'impiego.

ART. 5.

(Direzione generale per gli interventi statali e comunitari di formazione professionale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

Le funzioni amministrative dello Stato previste dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di formazione professionale sono esercitate dalla direzione generale per gli interventi statali e comunitari di formazione professionale, che viene istituita.

Il direttore generale per gli interventi statali e comunitari di formazione professionale è membro della commissione centrale per l'impiego.

ART. 6.

(Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro, alla quale sono affidate le funzioni della segreteria tecnica della commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 3-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dall'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

Alla direzione generale sono affidati i seguenti compiti:

a) programmazione ed organizzazione delle rilevazioni generali sullo stato

dell'occupazione per tutti i settori ed attività, nonché sui flussi quantitativi e qualitativi della manodopera e sulle previsioni occupazionali, anche in raccordo con le analoghe rilevazioni promosse nell'ambito comunitario;

b) elaborazione e pubblicazione dei dati rilevati;

c) elaborazione del rapporto annuale sulla manodopera, da presentarsi alla commissione centrale per l'impiego entro il 31 luglio di ogni anno;

d) coordinamento delle indagini e delle rilevazioni specifiche effettuate ai vari livelli territoriali per garantire l'omogeneità dei dati.

Per l'adempimento delle loro funzioni, le strutture statali, centrali e regionali dell'osservatorio del mercato del lavoro si avvalgono, oltre che degli altri uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro, dell'ISFOL, delle amministrazioni o enti pubblici specializzati e delle strutture di osservazione e rilevazione sul mercato del lavoro, istituite dalle regioni in funzione degli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Presso la direzione generale di cui al primo comma è istituito un comitato tecnico-scientifico composto da sette esperti di cui due designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero del bilancio e della programmazione economica e cinque designati dall'Istituto centrale di statistica, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto per lo studio della congiuntura, dalla Banca d'Italia e dall'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

L'ISFOL può avvalersi, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, della collaborazione di organismi pubblici e di altri enti ed istituti di ricerca mediante la stipula di apposite convenzioni.

Le commissioni regionali per l'impiego e le commissioni circoscrizionali per l'impiego debbono disporre, per i rispettivi

ambiti territoriali, dei dati relativi ai livelli e alle strutture dell'occupazione e della disoccupazione, articolati per aree territoriali, per settori di attività e per grado di qualificazione, nonché dei dati relativi alle previsioni occupazionali, e a tal fine sono autorizzati ad utilizzare le diverse fonti informative disponibili.

ART. 7.

*(Obblighi di informazione
a carico delle imprese).*

Le informazioni dirette presso le imprese e i dati relativi saranno assunti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera f), della legge 22 luglio 1961, n. 628. Le imprese sono tenute a fornire i dati e le informazioni legalmente richieste, con i vincoli e le garanzie previste dal quarto comma del citato articolo 4.

Tali dati sono obbligatoriamente trasmessi alle strutture periferiche dell'osservatorio statale del mercato del lavoro nonché a quelle di osservazione e rilevazione promosse dalle regioni in funzione degli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Con le stesse modalità di cui al primo comma le commissioni regionali e quelle circoscrizionali possono disporre indagini particolari su aspetti specifici del mercato del lavoro nei rispettivi ambiti territoriali, avvalendosi anche della collaborazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché delle amministrazioni ed enti pubblici interessati.

Alle imprese aderenti ad associazioni imprenditoriali o che ad esse conferiscano apposito mandato è consentito assolvere agli obblighi di cui ai commi precedenti mediante la trasmissione dei dati richiesti, secondo le modalità fissate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso le associazioni medesime.

ART. 8.

(Assunzioni dirette).

L'assunzione diretta di personale è consentita esclusivamente ai datori di lavoro non imprenditori nonché alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici quando procedano alle assunzioni mediante pubblica graduatoria ovvero pubblico concorso.

L'assunzione diretta è ammessa altresì:

a) per il coniuge, i parenti e gli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro;

b) per il personale con qualifica di dirigente.

Della avvenuta assunzione, i datori di lavoro, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici devono dare comunicazione alla sezione circoscrizionale di collocamento competente per territorio entro 15 giorni.

Coloro che non ottemperano all'obbligo della comunicazione di cui al comma precedente sono puniti con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di lire 50.000, elevabile, in caso di ripetuta inosservanza, a lire 200.000, per ogni lavoratore assunto, irrogata dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro e da versare al fondo per la mobilità della manodopera istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

ART. 9.

(Assunzioni mediante richiesta nominativa).

La richiesta nominativa di lavoratori è ammessa, oltre che per le categorie da determinarsi ai sensi dell'articolo 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche:

a) per i lavoratori con funzioni direttive e di concetto;

b) per i lavoratori destinati ad imprese artigiane che impieghino non più

di 12 dipendenti, ovvero alle altre imprese che impieghino non più di 10 dipendenti compresi i lavoratori da assumere, ed esclusi gli apprendisti; quando della stessa unità produttiva siano titolari più società tra loro di fatto collegate, il suddetto limite è riferito ai dipendenti dell'unità produttiva unitariamente considerata;

c) per il personale destinato a svolgere mansioni di vigilanza o di guardia giurata o mansioni di custodia di beni aziendali, ovvero implicanti maneggio di denaro e valori, quando per tali mansioni sia prevista apposita indennità dal contratto collettivo nazionale applicabile;

d) per i giovani di età inferiore a 26 anni che abbiano conseguito la qualifica richiesta presso un corso di formazione professionale della durata di almeno 1.800 ore istituito o riconosciuto dalla regione o presso un istituto professionale di Stato o riconosciuto, entro 12 mesi dalla conclusione dell'attività formativa. I predetti corsi dovranno essere conformi alla disciplina stabilita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 18, lettera a), della legge 21 dicembre 1978, n. 845; in regime transitorio dovranno essere conformi alla vigente disciplina regionale. Quando i lavoratori che chiedono di partecipare ai corsi suddetti siano in numero superiore ai posti disponibili, nell'ammissione dei lavoratori ai corsi stessi devono essere seguiti i criteri di precedenza stabiliti per l'avviamento al lavoro.

Sono fatte salve le norme di legge in materia di assunzioni di particolari categorie di lavoratori concernenti particolari settori produttivi.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresen-

tative, possono essere determinate, per l'avviamento al lavoro con richiesta nominativa, categorie di lavoratori destinati ad attività di produzione ovvero a servizi essenziali ai fini dell'integrità e dell'affidabilità di infrastrutture rilevanti per la sicurezza dello Stato.

Le categorie di lavoratori altamente specializzati per i quali è ammessa la richiesta nominativa, a norma dell'articolo 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono determinate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, ogni tre anni, sentita la commissione centrale per l'impiego.

Il nulla osta per le assunzioni, in accoglimento di richieste nominative, è rilasciato dalla sezione circoscrizionale, la quale è tenuta a darne comunicazione ogni settimana alla commissione circoscrizionale.

La richiesta nominativa di nulla osta per l'avviamento deve contenere le stesse indicazioni previste per la richiesta numerica.

ART. 10.

(Assunzione mediante passaggio diretto).

Il passaggio diretto ed immediato del lavoratore dalle dipendenze di un datore di lavoro alle dipendenze di un altro è ammesso a condizione che il precedente rapporto di lavoro sia stato costituito da almeno dodici mesi.

Il limite temporale di cui al comma precedente non si applica quando il precedente rapporto di lavoro sia stato instaurato mediante avviamento su richiesta numerica, oppure quando l'assunzione, mediante passaggio diretto ed immediato, riguardi lavoratori che possono essere assunti direttamente o con richiesta nominativa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, può, con propri decreti, stabilire deroghe al limite temporale di cui al primo comma per lavoratori appartenenti a particolari settori produttivi.

Il nulla osta per il passaggio diretto ed immediato è rilasciato dalla sezione circoscrizionale, la quale è tenuta a darne comunicazione ogni settimana alla commissione circoscrizionale.

ART. 11.

*(Diritto di precedenza
per i lavoratori stagionali).*

I lavoratori che abbiano prestato, in tutti i settori economici ad eccezione di quello industriale, attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica presso la stessa azienda, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La condizione di cui al comma precedente si applica anche ai lavoratori assunti a norma della legge 26 novembre 1979, n. 598, le cui disposizioni continuano ad avere efficacia.

ART. 12.

(Iscrizione nelle liste di collocamento).

All'atto della prima iscrizione nelle liste di collocamento e, ove ritenuto opportuno, in occasione della successiva conferma o reinscrizione, oppure su iniziativa del lavoratore interessato, viene effettuato un accertamento preliminare, con il lavoratore stesso, al fine di registrarne aspirazioni, attitudini, specie e grado di qualificazione o specializzazione professionale, tenute presenti anche le esigenze di armonizzazione con i sistemi di classificazione professionale adottate nell'ambito comunitario, ed eventuali disponibilità per particolari tipi di rapporto di lavoro o di mansioni, consentiti dalla legislazione vigente o dai contratti collettivi, ivi compresi quelli di cui al successivo articolo 20, nonché per la

frequenza di corsi di formazione professionale.

A tale scopo la sezione circoscrizionale per l'impiego si avvale della documentazione professionale esibita dal lavoratore e di ogni altro sussidio tecnico ritenuto opportuno, eventualmente proposto dalla commissione circoscrizionale per l'impiego.

In caso di insufficiente o inadeguata documentazione circa il livello di preparazione professionale dichiarato dall'interessato, la sezione, in attuazione delle disposizioni della commissione circoscrizionale, effettua il relativo accertamento avvalendosi di idonee strutture di formazione professionale quali previste dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Le sezioni circoscrizionali possono altresì, qualora il lavoratore non possieda una qualifica professionale, accertarne la disponibilità a frequentare appositi corsi già istituiti o da istituire da parte della regione. Le sezioni circoscrizionali operano gli accertamenti di cui al presente articolo, ove necessario, anche nei confronti dei lavoratori già iscritti nelle liste di collocamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le commissioni previste dagli articoli 16-ter e 16-quater della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dagli articoli 13 e 14 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, sono soppresse.

Il lavoratore ha diritto di conoscere i dati a lui relativi che vengono registrati a norma del presente articolo. Contro lo accertamento di cui al primo comma è data facoltà di ricorso ai sensi dell'articolo 21 della presente legge. Non si applica il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo 21.

ART. 13.

(Controllo dello stato di disoccupazione).

Le commissioni regionale e circoscrizionale dispongono che la sezione circoscrizionale, anche avvalendosi dell'Ispettorato del lavoro, eserciti accertamenti sul-

l'effettività dello stato di disoccupazione eventualmente dichiarato dai lavoratori iscritti. A tal fine è istituita presso ogni sezione circoscrizionale un'anagrafe dei lavoratori disoccupati, sulla base dei dati risultanti dalla lista di collocamento.

Ai fini di cui al comma precedente la commissione circoscrizionale può avvalersi di tutti i dati disponibili presso gli istituti previdenziali, le camere di commercio e gli altri enti pubblici operanti nella **circoscrizione**.

I lavoratori che, in seguito alle indagini di cui ai commi precedenti, risultino essere titolari di rapporti di lavoro, anche irregolari, od esercitare diverse attività lavorative o imprenditoriali, vengono immediatamente convocati dalla commissione circoscrizionale per essere sentiti in proposito. La commissione procede quindi, tenuto conto anche della natura dell'attività svolta dal lavoratore, alle opportune modifiche delle registrazioni relative a detti lavoratori e della loro classificazione ai fini dell'avviamento al lavoro.

ART. 14.

(Classificazione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento).

A modifica dell'articolo 10, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento sono classificati nel modo seguente:

1^a classe: lavoratori disoccupati ovvero che siano occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali e che aspirino ad una diversa occupazione; conservano la iscrizione in questa classe i lavoratori avviati con contratti a tempo determinato, la cui durata complessiva non superi i quattro mesi nell'anno solare;

2^a classe: lavoratori occupati, esclusi quelli assegnati alla 1^a classe, che aspirino a diversa occupazione;

3^a classe: pensionati titolari di trattamento di quiescenza.

Le classi di cui al primo comma costituiscono ordine di precedenza nell'avviamento al lavoro.

La commissione regionale fissa uniformi criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie tenendo conto del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale del lavoratore, nonché dell'anzianità di iscrizione nelle liste, secondo gli orientamenti generali assunti dalla commissione centrale per l'impiego. A tal fine deve essere in ogni caso prevista per i coniugi entrambi disoccupati, sino all'avviamento al lavoro di uno di essi, l'attribuzione dell'intero punteggio per i figli a carico.

ART. 15.

(Assunzioni mediante richiesta numerica).

Le richieste numeriche devono contenere la descrizione delle mansioni cui adibire il lavoratore nell'ambito dell'organizzazione aziendale, l'indicazione della qualifica o profilo professionale e del livello o fascia professionale, l'unità produttiva dove si effettua la prestazione lavorativa e il trattamento economico-normativo; esse devono essere presentate dai datori di lavoro alla sezione circoscrizionale competente per territorio e redatte su apposito formulario le cui modalità sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego.

ART. 16.

(Procedura per l'evasione della richiesta numerica di manodopera).

Per l'evasione delle richieste numeriche di assunzione, la sezione circoscrizionale provvede alla convocazione dei lavoratori disponibili e in possesso dei requisiti professionali richiesti, secondo l'ordine di graduatoria.

La convocazione può essere effettuata mediante affissione, in apposito albo isti-

tuito presso la sezione circoscrizionale e con ogni altro mezzo idoneo, dei nomi dei lavoratori individuati ai sensi del comma precedente, con l'indicazione del rispettivo punteggio, della posizione occupata in graduatoria e dei requisiti professionali posseduti e corrispondenti a quelli richiesti. Al lavoratore convocato è data la facoltà di scegliere tra le eventuali diverse possibilità di avviamento alle quali egli può utilmente concorrere.

Il lavoratore assunto non può far valere il titolo di studio posseduto che non sia indicato nella richiesta del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica o del livello o fascia professionali per i quali è stato richiesto.

Nei confronti del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali ed alle disponibilità dichiarate all'atto dell'iscrizione o della reinscrizione, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste.

ART. 17.

(Rinnovo dell'iscrizione).

I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno l'obbligo di dichiarare alla sezione circoscrizionale competente, entro tre mesi dalla fine di quello nel quale è avvenuta l'iscrizione o la successiva conferma, la permanenza del loro stato di disoccupazione.

Il lavoratore che non osserva l'obbligo di cui al comma precedente è cancellato d'ufficio dalle liste di collocamento. La cancellazione può essere revocata in casi di comprovato grave impedimento a rendere la dichiarazione.

Durante il periodo di iscrizione nelle liste di collocamento, il libretto di lavoro, di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112, o il certificato sostitutivo, resta in possesso del lavoratore.

ART. 18.

(Norme per i detenuti e gli internati).

La commissione circoscrizionale, su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari esistenti nell'ambito della circoscrizione, stabilisce le modalità cui la sezione circoscrizionale deve attenersi per promuovere l'offerta di adeguati posti di lavoro da parte di imprese che, in possesso dei requisiti indicati dalle direzioni stesse, appaiono idonee a collaborare al trattamento penitenziario dei detenuti e degli internati da ammettere, a norma delle leggi vigenti e su autorizzazione dei direttori degli istituti, al lavoro extracarcerario.

Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, sempreché non venga svolta un'attività lavorativa all'interno o all'esterno della casa di pena remunerata in misura superiore all'indennità di disoccupazione.

I detenuti, finché permane lo stato di detenzione o di internamento, sono esonerati dalla conferma trimestrale dello stato di disoccupazione.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione centrale per l'impiego, determina i criteri di computo dell'anzianità figurativa che deve essere riconosciuta agli ex detenuti che si iscrivano alle liste di collocamento entro 15 giorni dalla scarcerazione, in relazione alla durata del periodo di carcerazione.

Quando il lavoro a domicilio si svolge all'interno della casa di pena, nulla è dovuto all'amministrazione carceraria, salvo la quota di mantenimento.

ART. 19.

*(Convenzioni tra imprese
e commissioni circoscrizionali).*

L'impresa o il gruppo di imprese, anche tramite le loro associazioni sindacali,

possono proporre alla commissione circoscrizionale per l'impiego un programma di assunzioni. Sulla base di tale proposta e dell'esame preventivo con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, la commissione circoscrizionale può stipulare una convenzione con l'impresa o il gruppo di imprese nella quale siano stabiliti i tempi delle assunzioni, le qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, i corsi di formazione professionale ritenuti necessari, da organizzare di intesa con la regione, nonché, in deroga alle norme in materia di richiesta numerica, l'eventuale facoltà di assumere con richiesta nominativa una quota di lavoratori non superiore ad un terzo del totale dei lavoratori per i quali sarebbe prevista la richiesta numerica. La convenzione può prevedere misure tendenti a promuovere l'occupazione femminile e giovanile.

La convenzione potrà inoltre prevedere, determinandone i requisiti e i criteri di avviamento al lavoro e di selezione, l'ammissione a brevi periodi di formazione professionale sul posto di lavoro di lavoratori, la cui assunzione, al termine di tali periodi, potrà essere disposta dalla sezione circoscrizionale in accoglimento di richiesta nominativa avanzata dall'azienda interessata.

Copia del testo della convenzione viene immediatamente trasmessa alla commissione regionale. La convenzione acquista efficacia decorsi 15 giorni dalla ricezione da parte della commissione regionale, salvo che questa entro tale termine ne chieda il riesame alla commissione circoscrizionale con provvedimento motivato.

Il nulla osta di avviamento è rilasciato dalla sezione circoscrizionale.

ART. 20.

(Contratti di formazione e lavoro).

I lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni possono essere assunti dalle imprese o dagli enti pubblici economici

con contratto di formazione e lavoro, che non può avere durata superiore a 24 mesi e non è rinnovabile.

La durata, le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e di formazione professionale, nonché il rapporto tra attività lavorativa e formazione sono stabiliti mediante apposito progetto di formazione approvato dalla commissione regionale per l'impiego in coerenza con la vigente legislazione regionale e nazionale e con le intese raggiunte anche in sede di contratto collettivo nazionale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative.

Per i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro si applicano le norme in materia di contributi per le assicurazioni sociali di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti.

Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle cooperative di produzione e lavoro costituite tra lavoratori, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in numero non inferiore al 40 per cento dei soci, e la relativa riduzione contributiva non può eccedere la durata di dodici mesi.

Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro, il datore di lavoro può procedere all'assunzione a tempo indeterminato, dandone comunicazione alla sezione circoscrizionale competente per territorio entro quindici giorni. Entro tre mesi dalla scadenza del contratto di formazione e lavoro, altri datori di lavoro possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato con la procedura di cui al precedente articolo 10, ultimo comma.

Le regioni organizzano, per i lavoratori di cui al primo comma, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, attività di formazione professionale che prevedano attività di for-

mazione sul lavoro presso imprese singole o associate dei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, turistico e dei servizi. Tali intese possono prevedere modalità specifiche e tempi di assunzione di quote di lavoratori da parte delle imprese. Per il periodo di formazione, i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste nell'ambito della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché, attraverso apposite convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate.

ART. 21.

(Ricorsi).

Contro i provvedimenti della commissione o della sezione circoscrizionale è data facoltà di ricorso alla commissione provinciale per il collocamento, che assume la denominazione di commissione provinciale per l'impiego.

Il ricorso deve essere proposto nel termine di dieci giorni dalla data della pubblicazione, mediante affissione all'albo della sezione circoscrizionale, delle deliberazioni della commissione ovvero dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato.

Della presentazione del ricorso deve essere data notizia, mediante affissione all'albo della sezione circoscrizionale e pubblicazione sul foglio annunci legali, ai controinteressati, i quali possono prendere visione del ricorso stesso presso l'organo decidente e presentare eventuali controdeduzioni entro quindici giorni dal primo giorno di affissione del ricorso ovvero dalla data di pubblicazione sul foglio annunci legali.

La commissione provinciale per l'impiego decide sui ricorsi con provvedimento definitivo entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni di cui al comma precedente.

Nelle more della procedura di cui al presente articolo e di ogni altra proce-

dura anche di natura giudiziaria concernente l'operato della commissione o della sezione circoscrizionale, gli avviamenti al lavoro producono il loro effetto sino all'eventuale loro annullamento o revoca. Qualora l'atto di avviamento sia invalido, si applica quanto disposto dall'articolo 2126 del codice civile.

Non può essere disposta la sospensione degli avviamenti al lavoro ai sensi dell'articolo 219 del codice di procedura penale.

TITOLO II

ESPERIMENTI PILOTA IN MATERIA DI AVVIAMENTO AL LAVORO

ART. 22.

*(Esperimenti pilota e istituzione delle
agenzie per l'impiego).*

A cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono effettuati esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro della manodopera secondo le modalità di cui al presente titolo, per valutare, con il concorso delle parti sociali, la validità di eventuali diversi criteri di gestione del mercato del lavoro.

Tali esperimenti sono condotti in regioni o circoscrizioni individuate con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in aderenza al parere espresso dalla commissione centrale per l'impiego.

Gli esperimenti previsti dai commi precedenti avranno la durata di un triennio a decorrere dal quarto mese successivo alla data del decreto di cui al comma precedente.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assume le funzioni di indirizzo e coordinamento nazionale degli esperimenti pilota. Le commissioni regionali delle regioni in cui si effettuano, anche in una sola circoscrizione, gli esperimenti, svolgono funzioni di indirizzo e coordinamento degli esperimenti stessi e

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le segreterie tecniche assumono la denominazione di agenzie per l'impiego.

Presso la segreteria tecnica della commissione centrale per l'impiego e presso le agenzie di cui al comma precedente può essere comandato personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici economici e non economici e dalle Università, restando i relativi oneri a carico dell'amministrazione di provenienza; la segreteria e le agenzie predette possono formulare, qualora se ne ravvisi la necessità, motivate proposte per l'utilizzazione, con contratto a termine di diritto privato di durata non superiore a tre anni, eventualmente rinnovabile, di esperti in possesso di elevata professionalità e di pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro due mesi dall'emanazione dei decreti di cui al secondo comma del presente articolo, determina, con propri decreti, sentite la commissione centrale per l'impiego e le commissioni regionali interessate, la struttura ed il funzionamento della segreteria tecnica della commissione centrale per l'impiego e delle agenzie, e fissa, di concerto con il Ministro del tesoro, i contingenti di personale da assumere con contratto a termine di diritto privato, stabilendone il relativo trattamento economico. Della segreteria può essere chiamato a far parte personale degli enti soppressi.

ART. 23.

(Attribuzioni delle commissioni regionali per l'impiego).

Le commissioni regionali per l'impiego, avvalendosi delle agenzie per l'impiego e delle strutture periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

a) promuovono attività di elaborazione e di studio della struttura del mercato del lavoro e delle dinamiche occupazionali, anche in base all'evoluzione tecnologica e all'organizzazione del lavoro,

in collaborazione con le istituzioni universitarie presenti sul territorio e con gli istituti di ricerca, gli uffici delle regioni, delle camere di commercio, degli enti locali e con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

b) attuano, in via sperimentale, secondo i principi di cui al presente titolo, la gestione flessibile della normativa sul collocamento e sulla mobilità, sentite le parti sociali e nell'ambito di direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta delle commissioni regionali stesse;

c) propongono gli interventi atti a stimolare gli incrementi di occupazione o a sostenere i livelli occupazionali anche in ordine all'esecuzione di opere pubbliche o di servizi di pubblica utilità;

d) svolgono attività di analisi e di sperimentazione in materia di accertamento dei livelli di professionalità e delle specifiche attitudini professionali dei lavoratori disoccupati;

e) assumono ogni opportuna iniziativa per stimolare, attraverso un rapporto di consultazione permanente con le parti sociali e gli enti pubblici, l'attuazione di programmi d'intervento finalizzati all'occupazione, anche definendo le modalità per il reclutamento della manodopera necessaria;

f) promuovono, anche tramite contatti diretti con le imprese, l'utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa al fine di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

g) promuovono presso le commissioni circoscrizionali per l'impiego la stipula delle convenzioni di cui al precedente articolo 19 e promuovono presso le regioni l'organizzazione delle attività di formazione sul lavoro di cui al precedente articolo 20, ultimo comma;

h) promuovono l'organizzazione da parte dell'amministrazione regionale delle necessarie attività di orientamento e di formazione professionale;

i) adottano ogni opportuna iniziativa per lo sviluppo del movimento cooperativo;

l) sperimentano forme specifiche di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o psichiche o comunque di difficile collocamento, in collaborazione con le imprese disponibili ed integrando le iniziative con le attività di orientamento, di formazione e di riadattamento svolte ed organizzate dalla regione;

m) mantengono con le forze sociali ed economiche e con gli organi della scuola i necessari contatti finalizzati alla integrazione delle relative esigenze ed alla massima cooperazione sociale.

Le agenzie agiscono in stretto contatto con gli organi preposti al collocamento della manodopera ed effettuano i loro interventi in favore dei lavoratori iscritti nelle liste di avviamento al lavoro che ne facciano esplicita richiesta.

Le sezioni circoscrizionali, su proposta delle agenzie, dispongono l'avviamento al lavoro dei lavoratori in favore dei quali siano stati svolti i programmi di intervento finalizzati all'occupazione.

ART. 24.

(Proposte per nuovi criteri di gestione del collocamento).

Le commissioni regionali per l'impiego, anche su proposta delle agenzie per l'impiego e delle strutture periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono proporre nuovi criteri:

a) per la formazione e l'aggiornamento periodico delle graduatorie di precedenza per l'avviamento al lavoro;

b) per l'unificazione di liste distinte o speciali di avviamento al lavoro, compreso il collocamento agricolo;

c) in materia di richiesta numerica e nominativa di lavoratori nonché di avviamento a rapporti di lavoro ad orario ridotto o a tempo determinato.

Le proposte formulate ai sensi del comma precedente sono sottoposte all'esame della commissione centrale per l'impiego per l'eventuale adozione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dei necessari provvedimenti.

ART. 25.

(Esame dei risultati degli esperimenti pilota).

La segreteria tecnica della commissione centrale per l'impiego:

a) promuove la circolazione di notizie e lo scambio di esperienze tra i diversi uffici speciali;

b) sottopone alla commissione centrale per l'impiego relazioni annuali sull'andamento della sperimentazione;

c) presenta, al termine del periodo di cui all'articolo 22, terzo comma, alla predetta commissione una relazione conclusiva.

In aderenza al parere espresso dalla commissione centrale per l'impiego, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base della relazione conclusiva, può prorogare di un anno gli esperimenti.

Le agenzie presentano alla commissione regionale per l'impiego una relazione trimestrale sull'attività svolta e sulle iniziative in corso.

TITOLO III

NORME SULLE PROCEDURE PER LA MOBILITÀ DEI LAVORATORI

ART. 26.

(Procedura per l'accertamento dell'eccedenza di manodopera in sede aziendale).

Nei casi previsti dall'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, le imprese industriali che

dichiarino di avere personale in esuberanza rispetto ai fabbisogni di manodopera sono tenute, in sede di esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, a dare comunicazione preventiva di detta esuberanza alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché, per il tramite dell'associazione sindacale in quanto vi aderisca o le conferisca un mandato, alle rispettive associazioni territoriali dei lavoratori.

A richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede, sulla base delle informazioni fornite dall'impresa, ad un esame congiunto tra le parti, entro sette giorni dalla data della comunicazione, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza di manodopera, il loro eventuale carattere di temporaneità e le eventuali possibilità di utilizzazione diversa di tale eccedenza nell'ambito della stessa impresa.

La procedura di cui al comma precedente deve essere esaurita entro trenta giorni dalla data della comunicazione da parte dell'impresa; dell'esito di tale procedura deve essere data immediata comunicazione alla commissione regionale per l'impiego.

ART. 27.

(Procedura per l'accertamento dell'eccedenza di manodopera in sede amministrativa regionale e centrale).

La commissione regionale per l'impiego, ricevuta la comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al secondo comma dell'articolo precedente e delle prospettive di reimpiego dell'eccedenza di manodopera eventualmente accertata, alla luce dei dati consuntivi e previsionali sul mercato del lavoro regionale di cui la commissione dispone. In tale sede può esperirsi un tentativo di conciliazione. Tale fase della procedura deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dalla comu-

nicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente. La commissione regionale per l'impiego può stabilire ulteriori criteri integrativi, rispetto a quelli previsti dal successivo articolo 28, per la formazione della lista aziendale di mobilità.

Al termine della procedura di cui al comma precedente la commissione regionale per l'impiego trasmette al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne cura, con le eventuali proprie osservazioni, la trasmissione al CIPI, una relazione sullo svolgimento della procedura stessa e sui risultati che ne sono emersi; nella relazione la commissione esprime il proprio giudizio sulle dimensioni e le prospettive di soluzione della crisi aziendale che ha dato origine alla procedura, e sulla possibilità di assorbimento dei lavoratori eventualmente dichiarati esuberanti offerta dal mercato del lavoro nelle zone interessate.

ART. 28.

(Formazione della lista aziendale di mobilità).

Le imprese industriali, per le quali, esaurite le procedure di cui agli articoli 26 e 27 o comunque decorsi i termini ivi indicati, sia stata accertata dal CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni di cui all'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono tenute a dare comunicazione alle commissioni regionali per l'impiego dei nominativi dei lavoratori esuberanti, individuati secondo i criteri in precedenza concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, suddivisi in relazione alla qualifica e in relazione al livello o fascia professionale, indicando, inoltre, le altre mansioni eventualmente svolte in precedenza, l'anzianità di permanenza presso l'impresa, l'età ed il carico familiare e la località di residenza. In caso di mancato accordo sui criteri per la formazione della lista l'imprenditore è tenuto a scegliere i lavoratori da collocare in mobilità,

nell'ambito delle qualifiche per le quali si verifica l'eccedenza di mano d'opera, secondo i criteri seguenti: *a)* minore anzianità aziendale; *b)* minore carico di famiglia; *c)* minore età. In ogni caso i criteri di scelta devono garantire il rispetto della legge 9 dicembre 1977, n. 903. L'imprenditore deve altresì attenersi agli eventuali criteri integrativi stabiliti dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi del precedente articolo 27.

La lista, formata ai sensi del comma precedente, deve essere affissa all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, in luogo accessibile a tutti i lavoratori.

Contro l'iscrizione nella lista, il lavoratore può ricorrere alla commissione regionale per l'impiego entro dieci giorni dall'affissione della lista stessa ai sensi del comma precedente.

ART. 29.

(Dichiarazione di eccedenza di manodopera in sede di richiesta di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale).

Le procedure di cui agli articoli 26, 27 e 28 si applicano anche nei confronti delle imprese industriali che comunichino situazioni di esuberanza di personale in sede di richiesta di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale.

ART. 30.

(Trasferimento d'azienda).

Nel caso di trasferimento di un'azienda per la quale sia stato accertato lo stato di crisi ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, i lavoratori in mobilità restano alle dipendenze dell'alienante ai soli fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. L'acquirente è tenuto ad assumerli in via prioritaria.

Nei confronti dei lavoratori, già alle dipendenze dell'azienda trasferita, nonché

di quelli assunti dall'acquirente ai sensi del comma precedente, la dichiarazione dello stato di crisi aziendale opera gli stessi effetti della disdetta di cui all'articolo 2112, primo comma, del codice civile, restando salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi sindacali.

ART. 31.

(Formazione della lista regionale di mobilità).

La commissione regionale per l'impiego compila una lista unica dei lavoratori in mobilità, sulla base delle comunicazioni di cui al precedente articolo 28, primo comma, distinti in relazione alla qualifica e in relazione al livello o fascia professionale, intendendosi per tali quelli individuati su indicazione dell'impresa sulla base delle mansioni alle quali il lavoratore era adibito al momento del suo collocamento in mobilità. La lista deve contenere inoltre i dati relativi alla località di residenza nonchè l'età ed il carico familiare. Per ogni lavoratore vengono registrate le eventuali diverse attitudini professionali o disponibilità per mansioni diverse da quelle svolte in precedenza, secondo quanto previsto dall'articolo 12.

Nella lista di mobilità sono iscritti d'ufficio i lavoratori che godono del trattamento speciale di disoccupazione, ivi compresi coloro che sono cessati dal trattamento straordinario di Cassa integrazione guadagni, e fino al termine di godimento del predetto trattamento speciale.

Per i lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale, in luogo dell'anzianità di iscrizione nelle liste viene computato il periodo di godimento di tale trattamento.

ART. 32.

(Formazione delle liste circoscrizionali di mobilità).

La commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle località di residenza dei lavoratori compresi nella lista re-

gionale di mobilità, della situazione occupazionale locale e delle necessità qualitative e quantitative di manodopera delle imprese, stabilisce le circoscrizioni nel cui ambito debbono essere effettuati gli avviamenti dei lavoratori suddetti.

Qualora il lavoratore abbia manifestato la propria disponibilità ad occuparsi in una circoscrizione diversa da quella nel cui ambito risiede o comunque quando ciò sia ritenuto opportuno ai fini del collocamento, la commissione regionale potrà disporre l'assegnazione anche nella circoscrizione suddetta.

La formazione delle graduatorie viene effettuata da parte delle commissioni circoscrizionali secondo i criteri determinati ai sensi del precedente articolo 14.

Le graduatorie sono affisse all'albo delle sezioni circoscrizionali.

ART. 33.

(Armonizzazione delle liste di mobilità con le liste di collocamento).

La commissione circoscrizionale per l'impiego determina ogni tre mesi, per ciascuna qualifica e per ciascun livello o fascia professionale, la ripartizione degli avviamenti al lavoro, da effettuare tra gli iscritti nella lista di mobilità e gli iscritti nella lista ordinaria, tenendo conto in primo luogo del rapporto tra gli iscritti nella lista di mobilità e quelli di cui alla prima classe della lista ordinaria, nonché delle caratteristiche dei diversi settori produttivi, della corrispondenza tra le qualifiche, i livelli o fasce professionali dei lavoratori disponibili nelle due liste e quelle richieste dalle imprese, dell'esigenza di salvaguardare i precedenti livelli occupazionali della manodopera femminile in mobilità e degli eventuali criteri particolari stabiliti dalla commissione regionale per l'impiego.

Nel calcolo del numero degli iscritti alle liste di collocamento ordinario non si tiene comunque conto dei lavoratori che hanno una anzianità di iscrizione pari o inferiore a sei mesi.

I datori di lavoro di cui al successivo articolo 34 devono riservare ai lavoratori iscritti nella lista di mobilità la percentuale delle assunzioni, operate nell'ambito della circoscrizione, stabilita dalla commissione circoscrizionale a norma dei commi precedenti. La percentuale si riferisce alle assunzioni, con esclusione dei casi di esito negativo della prova, effettuate in ciascun trimestre. Con la convenzione di cui all'articolo 19 la commissione circoscrizionale può autorizzare l'impresa ad assumere lavoratori iscritti nella lista ordinaria in deroga alla ripartizione di cui al primo comma, effettuando la relativa compensazione con le assunzioni programmate nel trimestre successivo.

La sezione circoscrizionale applica i criteri di ripartizione, determinati a norma del comma precedente, agli atti di avviamento al lavoro presso ciascuna impresa.

Ogni tre mesi la commissione regionale per l'impiego procede al controllo della lista regionale dei lavoratori in mobilità ed al suo eventuale aggiornamento, trasmettendone i risultati agli organi di collocamento delle diverse circoscrizioni; può inoltre proporre interventi di carattere formativo per agevolare il reimpiego dei lavoratori in mobilità.

Le commissioni regionali per l'impiego, anche in deroga ai limiti stabiliti dal precedente quarto comma ed alle norme relative al collocamento ordinario, possono altresì disporre l'avviamento dei lavoratori in mobilità presso determinate aziende a seguito di accordi direttamente intercorsi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le aziende interessate.

ART. 34.

*(Avviamento al lavoro
dei lavoratori in mobilità).*

I lavoratori in mobilità concorrono, nell'ambito della qualifica o della fascia professionale di appartenenza, a tutte le occasioni di lavoro offerte dagli enti pub-

blici, nei casi in cui non sia prevista l'assunzione mediante pubblica graduatoria o pubblico concorso, o dalle imprese, a qualunque settore produttivo appartengano, operanti nella circoscrizione nelle cui liste i lavoratori sono stati iscritti.

La commissione regionale per l'impiego può stabilire che alle occasioni di lavoro di una determinata circoscrizione possano concorrere, osservati eventualmente opportuni criteri di proporzionalità, i lavoratori in mobilità iscritti nelle liste di altre circoscrizioni, nonché i lavoratori di altre circoscrizioni della stessa regione, o di altre regioni, che ne facciano richiesta.

Il lavoratore in mobilità è avviato al lavoro dalla sezione circoscrizionale per l'impiego con l'osservanza delle norme di cui al titolo I della presente legge.

Qualora singole richieste di assunzione riguardino posti di lavoro corrispondenti a qualifiche o fasce professionali non possedute da alcun lavoratore iscritto nella lista di mobilità, può essere disposto, anche in deroga ai criteri di ripartizione di cui ai commi precedenti, l'avviamento di un lavoratore iscritto nella lista ordinaria.

I lavoratori appartenenti alle categorie per le quali le norme vigenti prevedono il collocamento obbligatorio, che vengono assunti attraverso le liste di mobilità, sono computabili ai fini della copertura delle aliquote d'obbligo.

ART. 35.

(Esito negativo dell'avviamento al lavoro).

Il lavoratore avviato al lavoro che non abbia superato il periodo di prova viene reinscritto al massimo per due volte nella lista di mobilità di cui all'articolo 31, con la stessa posizione di graduatoria ricoperta al momento dell'avviamento al lavoro, ed è reintegrato nella posizione giuridica precedente al predetto avviamento.

La commissione circoscrizionale può, con il voto favorevole dei tre quarti dei

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

suoi componenti, disporre la reinscrizione del lavoratore nella lista di mobilità in deroga al suddetto limite massimo, quando, sentito il lavoratore interessato e i datori di lavoro presso i quali questo è stato avviato, ritenga che l'esito negativo della prova non sia addebitabile a scarso impegno del lavoratore.

Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attività cui l'avviamento si riferisce a seguito di eventuale visita medica effettuata da enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico, viene reinscritto nella lista di mobilità con le stesse modalità di cui al primo comma.

Il lavoratore che non frequenti un corso di formazione professionale organizzato ai sensi del successivo articolo 36 e non accetti l'offerta di impiego, avente caratteristiche professionali non inferiori a quelle delle mansioni precedentemente svolte, in una unità produttiva operante in un'area compresa entro il limite massimo di 50 chilometri e comunque raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici dal luogo di residenza, decade dal diritto alle prestazioni della Cassa integrazione guadagni ovvero al trattamento speciale di disoccupazione, nonché da qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico dell'azienda, salvi i diritti già maturati. La decadenza è dichiarata dalla commissione circoscrizionale.

Contro i provvedimenti adottati dalla commissione circoscrizionale ai sensi del presente articolo è ammesso ricorso a norma dell'articolo 21.

La dichiarazione di decadenza costituisce giustificato motivo di licenziamento.

La commissione regionale per l'impiego, con delibera motivata, può modificare i limiti relativi alla dislocazione geografica del posto di lavoro offerto previsti nel quarto comma del presente articolo, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e con particolare riferimento alle esigenze della manodopera femminile, dello stato e della diffusione dei servizi pubblici sul territorio stesso.

ART. 36.

(Corsi di riqualificazione professionale).

Le commissioni regionali per l'impiego, sulla base dei dati in loro possesso, o mediante apposite indagini, propongono l'organizzazione, da parte delle regioni, di corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di professionalità dei lavoratori in mobilità e di quelli che fruiscono del trattamento speciale di disoccupazione, siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego in attività predeterminate. I lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le commissioni regionali ne dispongono l'avvio. Si applica il secondo comma dell'articolo 17 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Nel quadro della programmazione regionale tali corsi hanno carattere prioritario ai fini dell'accesso al finanziamento del fondo sociale europeo e possono trovare copertura finanziaria, per la parte statale, nelle gestioni speciali previste dagli articoli 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Ai lavoratori che frequentano i corsi e godono dei trattamenti straordinari di integrazione salariale o speciale di disoccupazione non spetta alcun altro compenso o indennità a qualsiasi titolo.

ART. 37.

(Rientro del lavoratore in azienda in caso di esito negativo della procedura di mobilità).

Quando sia stata attivata la procedura di mobilità e non si sia verificato l'avvio al lavoro, il lavoratore, al termine del periodo di integrazione salariale, e comunque non oltre il ventiquattresimo mese dal suo inizio, in virtù del mantenimento del rapporto di lavoro con l'azienda di appartenenza, rientra nell'azienda stessa con la possibilità di essere adibito anche a mansioni diverse da quelle da ultimo espletate, ma professionalmente ad

esse equivalenti, senza alcuna diminuzione della retribuzione, salvo che l'azienda sia stata alienata o chiusa, o che sia in corso una procedura fallimentare.

Restano salve ulteriori procedure o clausole più favorevoli previste da accordi sindacali.

TITOLO IV

NORME SULLA GARANZIA DEL SALARIO

ART. 38.

*(Norme sul trattamento ordinario
di integrazione salariale).*

Le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427, relative al limite dello ammontare mensile dell'importo dell'integrazione salariale, e quelle di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, trovano applicazione anche nei casi di intervento ordinario della cassa integrazione.

ART. 39.

*(Concessione del trattamento ordinario
di integrazione salariale).*

L'integrazione salariale ordinaria è disposta dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, competente per territorio, previa conforme deliberazione della commissione provinciale di cui all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Per le aziende industriali ed artigiane dell'edilizia ed affini e di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 1975, n. 427, l'integrazione salariale è disposta dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, competente per territorio, previa conforme deliberazione di una commissione provinciale, nominata con provvedimento del direttore dell'ufficio re-

gionale del lavoro e composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un funzionario dell'Ispettorato provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti degli imprenditori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia. Partecipa con voto consultivo alle sedute della commissione un funzionario della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Avverso i provvedimenti delle commissioni provinciali è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, anche da parte di ciascuno dei partecipanti alle sedute della commissione che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale, rispettivamente al comitato speciale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, ed alla commissione centrale per l'edilizia di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 1975, n. 427.

Sui ricorsi di cui al presente articolo il comitato speciale o la commissione centrale per l'edilizia decidono in via definitiva entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso medesimo. Trascorso inutilmente tale termine gli interessati possono adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

La sede provinciale dell'INPS comunica alla commissione regionale per l'impiego le decisioni assunte a norma del presente articolo.

ART. 40.

(Presupposti per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale).

L'integrazione salariale ordinaria, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, punto 1), lettere *a)* e *b)*, della legge 20 marzo 1975, n. 164, non può essere concessa per gli operai dipendenti da imprese industriali di cui risulti certa la cessazione dell'attività produttiva nel corso

o al termine del periodo di intervento richiesto.

L'integrazione salariale ordinaria può essere concessa soltanto per gli operai per i quali sia certa la riammissione nell'attività produttiva dell'impresa.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, durante o al termine del periodo di integrazione salariale, sono fatte salve le prestazioni della Cassa integrazione guadagni relative al periodo precedente alla risoluzione stessa.

ART. 41.

(Durata del trattamento ordinario di integrazione).

L'integrazione salariale ordinaria può essere disposta per un periodo non superiore a tre mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato per un ulteriore periodo non superiore ad un trimestre.

Nei casi previsti dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427, l'integrazione salariale ordinaria può essere disposta per un periodo massimo non superiore a tre mesi continuativi, prorogabili eccezionalmente per un ulteriore periodo non superiore ad un trimestre.

L'integrazione salariale ordinaria non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio per ciascuna unità produttiva o reparto con organizzazione produttiva autonoma.

ART. 42.

(Pagamento diretto del trattamento ordinario di integrazione salariale).

Nei casi di accertata impossibilità per il datore di lavoro, a causa di momentanee difficoltà di natura finanziaria, di anticipare agli operai interessati l'integrazione salariale ordinaria, per la quale sia stata emessa regolare autorizzazione, la commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni, su domanda dell'im-

prenditore, può disporre il pagamento diretto agli operai, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, delle relative prestazioni, con i connessi assegni familiari ove spettanti.

La commissione di cui sopra, ove sussistono dubbi sulle difficoltà finanziarie dell'impresa, può consultare le organizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e affini e di escavazione e lavorazione di materiali lapidei.

Nei casi di cui al primo comma l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, in sostituzione del datore di lavoro, ad effettuare la trattenuta dei contributi sindacali per i quali i lavoratori abbiano rilasciato espressa autorizzazione con delega a favore di una delle organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL, salvo espressa revoca della delega da parte del lavoratore interessato.

Le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite con accordo diretto tra i rappresentanti delle confederazioni sindacali interessate e gli amministratori dell'INPS.

Le disposizioni di cui ai due commi precedenti trovano applicazione anche nei casi di intervento straordinario della Cassa integrazione.

ART. 43.

(Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale).

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale è disposta per i primi sei mesi mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato sulla base degli accertamenti effettuati dal CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Nei casi di crisi economiche settoriali o locali o di crisi aziendali l'eventuale proroga è concessa dal Ministro del la-

voro e della previdenza sociale trimestralmente entro il limite massimo di sei mesi. L'integrazione salariale per crisi di qualsiasi natura non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio per ciascuna unità produttiva.

Nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale la proroga trimestrale è concessa dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale a condizione che l'Ispettorato del lavoro accerti che la costruzione delle opere e la realizzazione degli impianti previste nel programma approvato dal CIPI procedano con continuità e nei termini previsti, salvi i ritardi dovuti a cause di forza maggiore, non eliminabili dall'imprenditore con la normale diligenza, che abbiano avuto influenza diretta nel determinare i ritardi stessi. Dopo ogni anno di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale la proroga è subordinata per i primi tre mesi al parere favorevole del CIPI.

Il trattamento di integrazione salariale di cui al comma precedente non può comunque superare per ciascuna impresa, unità produttiva o reparto con organizzazione produttiva autonoma il limite complessivo di trentasei mesi nell'arco di un quinquennio, computando in tale termine anche l'eventuale periodo di integrazione salariale straordinaria goduta a norma dell'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Il periodo di concessione del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non può superare comunque il limite massimo di quarantadue mesi nell'arco di un quinquennio.

Nei casi di cui al terzo comma, successivamente al ventiquattresimo mese di concessione del trattamento di integrazione salariale, a qualsiasi titolo goduta, l'importo dello stesso è ridotto in misura pari al 10 per cento dell'integrazione fino al ventisettesimo mese, e quindi ulteriormente nella stessa misura per ogni trimestre di proroga. Il presente comma trova applicazione con riferimento ai periodi di concessione del trattamento di integrazione salariale goduti dai singoli lavora-

tori. La riduzione progressiva non può comunque avere decorso prima della scadenza del ventiquattresimo mese dall'inizio delle procedure di mobilità.

Nei casi di crisi aziendali riguardanti imprese industriali ubicate nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è ammessa la possibilità di ulteriori proroghe trimestrali per un massimo di 12 mesi. Nella predetta ipotesi, il limite di cui al precedente quarto comma è elevato di 12 mesi e non trova applicazione il limite di godimento dell'integrazione salariale nel biennio di cui al secondo comma. Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano in questo caso a decorrere dal trentasettesimo mese di trattamento di integrazione salariale.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale sospende l'obbligo per il datore di lavoro di provvedere alla sostituzione dei lavoratori assunti in applicazione delle norme sul collocamento obbligatorio, i cui rapporti di lavoro siano stati risolti successivamente all'intervento stesso.

L'integrazione salariale di cui al secondo comma non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio per reparto con organizzazione produttiva autonoma. Nei casi di crisi aziendali per le quali siano state esperite le procedure di mobilità previste dal Titolo III della presente legge, la proroga del trattamento di integrazione salariale può essere concessa fino ad un massimo di 24 mesi.

ART. 44.

*(Parere sulle richieste
di intervento straordinario).*

La commissione regionale per l'impiego esprime parere obbligatorio in ordine alle richieste di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni. L'istruttoria tecnica di dette richieste è demandata all'ufficio regionale del lavoro.

ART. 45.

*(Copertura previdenziale
dei periodi di integrazione salariale).*

I periodi di sospensione e di riduzione di orario, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della sua misura.

Il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

ART. 46.

*(Divieto di cumulo
dell'integrazione salariale con altri redditi).*

Nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale il lavoratore non può svolgere alcuna attività lavorativa subordinata o autonoma, pena la decadenza dal trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

ART. 47.

*(Utilizzazione dei lavoratori in opere e
servizi di pubblica utilità).*

Le commissioni regionali per l'impiego, qualora non sia possibile o necessario istituire corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale per i lavoratori che godono del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni, possono disporre l'utilizzo temporaneo, in attività non incompatibili con la loro professionalità, per opere o servizi di pubblica utilità, ovvero, quali istruttori, per iniziative di formazione professionale d'intesa con le amministrazioni pubbliche interes-

sate. Tale utilizzazione non comporta, comunque, l'instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro con queste ultime e deve cessare non appena sia terminato il periodo di godimento del predetto trattamento.

Il trattamento di integrazione salariale spettante ai lavoratori utilizzati nelle opere o nei servizi di cui al comma precedente è elevato al 90 per cento, con un importo massimo non superiore al salario o stipendio mensile che sarebbe stato percepito in costanza del rapporto di lavoro del singolo lavoratore.

I lavoratori che rifiutano di essere avviati ai corsi o non li frequentano regolarmente, ovvero rifiutano di essere utilizzati nelle opere o nei servizi di cui al primo comma, decadono dal diritto al godimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinario o di disoccupazione speciale, nonché da qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico dell'azienda, salvi i diritti già maturati. Si applicano gli ultimi quattro commi dell'articolo 35.

I lavoratori avviati ad opere o servizi di pubblica utilità hanno diritto all'astensione dal lavoro in tutti i casi di inesigibilità della prestazione previsti dalla legge in relazione al rapporto di lavoro subordinato.

ART. 48.

(Trattamento speciale di disoccupazione).

Nei casi previsti dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, dall'articolo 4-ter del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1978, n. 215, e dall'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, il trattamento speciale di disoccupazione può essere prolungato, per periodi trimestrali, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione regionale per l'impiego, fino a raggiungere un periodo massimo complessivo di diciotto mesi. Successivamente al sesto mese di concessione del

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

trattamento speciale, l'importo dello stesso è ridotto in misura pari al 10 per cento per ogni trimestre di proroga. In nessun caso il lavoratore può godere del trattamento di disoccupazione speciale e del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale per un periodo complessivamente superiore a quarantadue mesi nel quinquennio.

Il lavoratore avente diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, può optare, entro tre mesi dalla domanda di prestazione, per la liquidazione in unica soluzione di un'indennità pari a sei mesi del predetto trattamento. Dalla predetta indennità è detratto l'importo del trattamento speciale eventualmente goduto dal lavoratore precedentemente alla liquidazione dell'indennità stessa.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, secondo comma, lettera *b*), della legge 5 novembre 1968, n. 1115, l'indennità di cui al comma precedente è erogata dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora le condizioni eccezionali del mercato locale del lavoro non consentano un reimpiego dei lavoratori che godono del trattamento speciale di disoccupazione, per gli stessi, fermo restando il limite massimo di quarantadue mesi previsto dal primo comma, possono essere disposte, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della commissione regionale per l'impiego, proroghe trimestrali per un periodo massimo di sei mesi. Per le aree previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, tali proroghe possono essere disposte per un periodo massimo di 12 mesi. In tali casi, l'importo del trattamento è ridotto in misura pari al 10 per cento del trattamento iniziale per ogni proroga.

ART. 49.

(Disciplina del cumulo del trattamento speciale di disoccupazione con altri redditi).

I trattamenti speciali di disoccupazione non sono cumulabili con gli assegni, le indennità e i compensi spettanti per i corsi di qualificazione e riqualificazione professionale.

Durante i periodi di godimento dei trattamenti speciali di disoccupazione il lavoratore non può svolgere alcuna attività lavorativa subordinata o autonoma, pena la decadenza dai trattamenti stessi per le giornate di lavoro effettuate.

Durante i periodi di godimento dei trattamenti speciali il disoccupato ha diritto agli assegni familiari previsti dall'articolo 6 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad effettuare una ritenuta del 6 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti.

ART. 50.

(Decorrenza e prescrizione del diritto al trattamento speciale di disoccupazione).

Il trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è corrisposto dal giorno dell'iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento; nel caso in cui l'iscrizione avvenga entro i sette giorni successivi a quello del licenziamento, il trattamento speciale è corrisposto dal primo giorno di disoccupazione.

Fermo restando quanto previsto nel primo comma, il diritto al trattamento speciale si prescrive nel termine di due anni dalla data del licenziamento.

Nel caso in cui il lavoratore abbia diritto al trattamento speciale, anche l'eventuale diritto all'indennità ordinaria si prescrive nel termine di cui al comma precedente.

TITOLO V
NORME ORGANIZZATIVE E
FINANZIARIE

ART. 51.

*(Programma straordinario di acquisto
e costruzione di immobili).*

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a destinare annualmente una quota, non superiore al 20 per cento dello stanziamento annuale, delle somme di cui al successivo articolo 55 per l'attuazione, nel quinquennio 1981-1985, di un programma straordinario di acquisti e costruzione di immobili al fine di dotare di sedi idonee e funzionali gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione del lavoro e gli occorrenti servizi sociali nonché le strutture didattiche centrali e periferiche.

Il programma di cui al comma precedente viene predisposto su base regionale. Le regioni, sentiti i comuni, formulano le loro osservazioni in merito a tale programma entro il termine perentorio di 60 giorni dall'invio dello stesso da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La formulazione di eventuali osservazioni resta preclusa nel caso in cui esse non pervengano al predetto Ministero entro il termine indicato.

Il programma è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le variazioni del programma devono essere adottate con le stesse modalità.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede alla rilevazione del patrimonio immobiliare e del suo stato di conservazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta alla commissione centrale per l'impiego una relazione con i dati relativi al censimento effettuato in base al precedente comma.

La relazione di cui al comma precedente, aggiornata annualmente e comprensiva degli interventi realizzati a norma dell'articolo 52 della presente legge nonché degli importi relativi, viene riportata in allegato alla Tabella XV del bilancio dello Stato.

ART. 52.

(Localizzazione, costruzione di beni immobili e loro manutenzione straordinaria).

Alla localizzazione degli insediamenti necessari per l'attuazione del programma di cui al precedente articolo 51 provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La costruzione degli immobili può essere affidata, anche in deroga alle norme vigenti, in concessione a società con prevalente partecipazione statale anche indiretta per i primi tre anni del programma di cui al precedente articolo 51.

Devono essere utilizzate, ove possibile, aree di proprietà statale o, in mancanza, le aree devono essere acquisite mediante espropriazione per pubblica utilità ovvero a mezzo di permuta o di compravendita. Ai fini della permuta si applicano le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, anche nei casi in cui le aree offerte in permuta allo Stato siano di maggior valore.

In ogni caso i valori delle aree e degli immobili da permutare non devono differire fra di loro di oltre il 50 per cento del valore dell'area e dell'immobile, o del complesso di aree e immobili, avente maggior valore.

L'approvazione del progetto delle opere, di cui ai commi precedenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, ed i lavori relativi sono dichiarati urgenti ed indifferibili, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di am-

modernamento e ristrutturazione degli edifici demaniali destinati o da destinare a sede degli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nelle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per quanto non in contrasto con le norme di attuazione degli articoli 8, 9 e 16 dello Statuto autonomo del Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di urbanistica e di opere pubbliche.

Le sedi degli uffici centrali e di quelli periferici dell'ENPI e dell'ANCC non utilizzate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, sono destinate al soddisfacimento delle esigenze degli uffici regionali e provinciali del lavoro e delle sezioni circoscrizionali di cui al decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

ART. 53.

(Dotazione organica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

Ai fini di rendere attuabile la politica attiva del lavoro e funzionalmente operanti il sistema di automazione dei servizi statali di collocamento e le segreterie tecniche delle commissioni centrali e regionali per l'impiego, i giovani assunti ai sensi degli articoli 26 e 26-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione dei progetti specifici « Servizi statali di collocamento » e « Ispezione del lavoro » del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché i dipendenti di ruolo di cui all'articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, i quali hanno superato o superino la prova di idoneità, sono collocati, secondo l'ordine della graduatoria approvata a seguito di detta prova, in soprannu-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mero nei ruoli rispettivamente degli uffici del lavoro, dei collocatori e dell'Ispettorato del lavoro a decorrere dal decimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

In attesa della legge prevista dall'articolo 5, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per le particolari e straordinarie esigenze derivanti dalla prima applicazione della presente legge, è inoltre autorizzato, di concerto con il Ministro del tesoro, a integrare le dotazioni organiche dei ruoli del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione esistenti alla data del 1° gennaio 1978 di altre 1000 unità, di cui 400 sono assegnate alla settima qualifica funzionale, 150 alla sesta qualifica funzionale, di cui 50 assistenti sociali, 250 alla quarta qualifica funzionale e 200, di cui 50 operai, alla seconda qualifica funzionale.

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale non si applicano per il quinquennio 1981-85 gli articoli 26-*quinquies*, 26-*sexies* e 26-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Le prove di esame relative ai concorsi per le qualifiche di cui ai commi precedenti sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad emanare uno o più decreti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, per la individuazione dei titoli di studio, anche di contenuto scientifico-tecnico, che consentano la istituzione dei ruoli tecnici anche per la realizzazione del piano di automazione generale dei servizi statali dell'impiego e da destinare ai centri di elaborazione automatica dei dati necessari al perseguimento dei fini di cui al precedente articolo 6 ed alla diffusione delle informazioni sul mercato del lavoro sull'intero territorio nazionale.

I decreti di cui al comma precedente sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*.

Alla dotazione dei suindicati ruoli tecnici si provvede riservando non più del 20 per cento dei posti previsti dal secondo comma del presente articolo, assegnati ai ruoli delle carriere direttiva e di concetto.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 della legge 8 agosto 1980, n. 426, si applicano, fino al 31 dicembre 1983, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 54.

(Procedure accelerate dei concorsi banditi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

Per la copertura dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge nei ruoli organici indicati nel precedente articolo 53 nonché di quelli previsti ad integrazione dal secondo comma dello stesso articolo 53, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a bandire e ad espletare concorsi speciali su base regionale. Tali concorsi possono essere indetti contemporaneamente per le varie regioni e ciascun candidato può partecipare ad uno soltanto di essi.

Per i concorsi di cui al presente articolo le prove d'esame consistono in una prova scritta ed in un colloquio diretti ad accertare la cultura generale e le cognizioni giuridiche, economiche e tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie del personale indicato al precedente articolo 53, tenendo conto della tipicità delle varie carriere.

Oltre a quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nelle domande di ammissione ai concorsi espletati ai sensi dei commi precedenti gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso di eventuali

titoli di precedenza e preferenza nella nomina.

Sulla base delle graduatorie di merito dei concorsi di cui alla presente legge, compilate dalle commissioni esaminatrici, e sulla base dei titoli di precedenza e preferenza indicati nelle domande di ammissione, vengono compilate le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi stessi. Tali graduatorie sono approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, immediatamente efficace.

Con i decreti che approvano le graduatorie di cui al precedente comma, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie stesse sono assegnati ad un ufficio dell'Amministrazione del lavoro, nelle singole regioni.

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente comma sono invitati ad assumere servizio, in via provvisoria e sotto condizione di successiva nomina in prova, nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo allo scadere dei venti giorni dalla data di ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Con la lettera raccomandata di cui al comma precedente, i candidati sono, altresì, invitati a consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, la documentazione relativa al possesso dei requisiti prescritti per la nomina nel bando di concorso e, ove occorra, dei titoli di preferenza e precedenza dichiarati nella domanda di ammissione.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, nel termine di cui al sesto comma del presente articolo oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui al precedente comma implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al quale la documentazione stessa è trasmessa-

sa dal funzionario che ha immesso in servizio il vincitore del concorso, possono essere regolarizzate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

Gli impiegati di cui al presente articolo sono nominati in prova, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio ai sensi del presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Nei casi in cui dopo l'assunzione non possa aver corso la nomina definitiva, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

ART. 55.

(Finanziamento).

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge, compresi il piano nazionale di automazione dei servizi statali dell'impiego e la formazione del personale dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutata in complessive lire 210 miliardi per il triennio 1982-1984, viene iscritta in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'onere di lire 60 miliardi relativo all'anno 1982 si provvede per lire 24,5 miliardi e per lire 35,5 miliardi, rispettivamente, a carico e mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1981 e 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

ART. 56.

(Contributi della CEE).

Tutti i contributi a qualsiasi titolo erogati dalla Comunità economica europea per l'attuazione della presente legge, compresi quelli relativi a progetti predisposti per la formazione del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, affluiranno al bilancio dello Stato.

ART. 57.

(Unificazione dei ruoli e istituzione di nuovi profili professionali).

In attesa del disegno di legge organico per la ristrutturazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato, di concerto con il Ministro del tesoro, a unificare con uno o più decreti, entro il termine di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i ruoli degli uffici del lavoro e della massima occupazione, dei collocatori, dell'Ispettorato del lavoro e dell'amministrazione centrale, fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale dipendente.

Con il decreto interministeriale di cui al comma successivo, sentita la commissione centrale per l'impiego, si procederà alla revisione della tabella XV, quadro B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, al fine di adeguarla alla nuova struttura periferica degli uffici del lavoro e della massima occupazione derivante dalla istituzione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego previste dall'articolo 1 della presente legge.

A partire dal 1° giugno 1982, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, saranno istituiti, in considerazione della specificità di talune funzioni esplicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, richiedenti una particolare specializzazione pro-

fessionale e tecnica, peculiari profili professionali amministrativi e tecnici, quali quelli di consulente del mercato del lavoro, operatore promozionale, accertatore di qualifica, addetto alle informazioni, assistente sociale e psicologo del lavoro.

In sede di prima applicazione della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale utilizza secondo le concrete esigenze di servizio presso le sezioni circoscrizionali il personale tecnico dell'Ispettorato del lavoro per lo svolgimento delle mansioni relative ai nuovi profili professionali di cui al comma precedente nonché i giovani assunti in attuazione del progetto specifico « Ispezione del lavoro » ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 58.

(Stipula di contratti e convenzioni).

Per la realizzazione di quanto previsto dalla presente legge, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare contratti e convenzioni secondo le procedure e le modalità indicate nei successivi commi del presente articolo.

Per l'acquisto o l'affitto di beni mobili ed immobili, di attrezzature ed arredi, di mezzi tecnici, di forniture, di stampati e di servizi, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni, per la predisposizione e il funzionamento di strutture e per ogni altro intervento, compreso quello relativo all'acquisizione dei dati su supporto magnetico nonché al trasporto degli atti o documenti occorrenti al funzionamento dei centri elettronici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dalla vigente normativa, sono autorizzati a stipulare ed approvare contratti e convenzioni esclusivamente a trattativa privata con uno o più enti, ditte o società che offrano idonee garanzie di affidabilità, anche in deroga all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140,

fatte salve le disposizioni di cui alle leggi 8 agosto 1977, n. 584, e 30 marzo 1981, n. 113.

Sui progetti di contratto e convenzioni il cui importo superi lire 600 milioni, compresi quelli da stipulare dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero delle finanze, è richiesta l'espressione del parere, con esclusione di qualsiasi altro previsto dalle vigenti norme di contabilità generale dello Stato, da parte di un comitato tecnico presieduto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, e composto da un magistrato del Consiglio di Stato e da uno della Corte dei conti, designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, dal direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da 4 funzionari con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro delle finanze e uno dal Ministro dei lavori pubblici.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica di primo dirigente.

I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Gli atti contrattuali sono sottoposti al controllo della Corte dei conti in via successiva.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai contratti di locazione di immobili, i quali possono essere stipulati anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72.

Le deroghe alla normativa di contabilità generale dello Stato previste dai precedenti commi sono applicabili anche in sede di attuazione del piano di ammodernamento e potenziamento dei servizi statali dell'impiego delle regioni Campania e Basilicata di cui al decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1981, n. 140.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 59.

(Abrogazione di norme).

Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675; gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, nel testo modificato dalla legge 26 maggio 1978, n. 215; gli articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis e 5 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, nel testo modificato dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36; l'articolo 2 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, nel testo modificato dalla legge 27 luglio 1979, n. 301, nonché ogni altra norma contraria ed incompatibile con quelle della presente legge. Non sono applicabili, ai fini delle procedure previste dall'articolo 44 della presente legge, quelle previste dall'articolo 11, secondo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Restano in ogni caso in vigore le norme di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli articoli 31 e seguenti si applicano ai lavoratori che siano stati posti in mobilità ai sensi delle norme di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai lavoratori che, a seguito di accordi sindacali, siano stati posti in mobilità per l'avviamento al lavoro anche in settori diversi da quelli di provenienza.

ART. 60.

(Disciplina transitoria dei trattamenti di integrazione salariale e di disoccupazione speciale).

Per i trattamenti di integrazione salariale e di disoccupazione speciale in corso alla data di entrata in vigore della

presente legge è ammessa la concessione di ulteriori proroghe nei seguenti limiti massimi:

a) per gli interventi ordinari della Cassa integrazione, non oltre i limiti temporali di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e all'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

b) per gli interventi straordinari della Cassa integrazione e per i trattamenti speciali di disoccupazione, per 12 mesi.

Nei casi di intervento straordinario della Cassa integrazione, di cui al primo comma del presente articolo, per i quali in sede di presentazione della richiesta di proroga sia comunicata, ai sensi del precedente articolo 29, la sussistenza di una esuberanza di personale, sono ammesse ulteriori proroghe nel limite massimo di 12 mesi. Il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dal presente comma nonché l'eventuale successiva concessione del trattamento speciale di disoccupazione speciale non possono, consecutivamente, superare il periodo massimo complessivo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per le richieste relative ai periodi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali non sono stati emanati i relativi provvedimenti, l'integrazione salariale ordinaria e straordinaria è concessa sulla base delle disposizioni previste dalle leggi 20 maggio 1975, n. 164, 6 agosto 1975, n. 427, e 12 agosto 1977, n. 675. Per i periodi successivi si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi.

Le disposizioni di cui all'articolo 43, quinto comma, e le riduzioni dell'importo del trattamento speciale di disoccupazione previste dall'articolo 48, secondo comma, trovano applicazione, nei casi di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 1982 con le modalità previste dalle citate disposizioni, fermo restando quanto previsto nello stesso articolo 43 per i casi in cui siano state attivate le procedure di mobilità.

Le disposizioni di cui all'articolo 43, terzo comma, si applicano alle richieste

di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le procedure previste dal predetto articolo 43.

ART. 61.

(Sostituzione graduale delle procedure di collocamento e di mobilità).

La commissione circoscrizionale impartisce alla sezione circoscrizionale le opportune direttive al fine della graduale sostituzione delle procedure di collocamento previste dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, con le procedure previste nei Titoli I e III della presente legge. Tale sostituzione deve essere attuata integralmente entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 62.

(Durata in carica delle commissioni per l'impiego).

La commissione centrale per l'impiego e le commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali per l'impiego durano in carica tre anni.

ART. 63.

(Risoluzione dei rapporti di lavoro in co- stanza di procedura fallimentare).

Qualora entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano revocati dal curatore fallimentare, i licenziamenti la cui efficacia è stata sospesa ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, diventano esecutivi. I lavoratori interessati hanno diritto al trattamento di disoccupazione speciale di cui all'articolo 48, e conservano l'iscrizione nella lista di mobilità.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le norme contenute nei Titoli III e IV della presente legge e quelle previste negli accordi interconfederali in materia di licenziamenti collettivi si applicano anche in caso di fallimento dell'imprenditore o di liquidazione coatta amministrativa della impresa.

ART. 64.

*(Disciplina transitoria
per i lavoratori agricoli).*

In attesa della nuova disciplina in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli è consentito l'avviamento attraverso richiesta nominativa fino a 3 lavoratori per le imprese agricole singole ed associate. Tale numero è elevato a 10 quando si tratti di lavoratori stagionali assunti anche a periodi discontinui per non più di 70 giornate lavorative annue per ciascun lavoratore.

Resta fermo per la provincia autonoma di Bolzano il disposto di cui all'articolo 11, n. 6), della legge 29 aprile 1949, n. 264.

ART. 65.

*(Proroga della gestione stralcio del Fondo
per l'addestramento professionale dei lavoratori).*

Il termine fissato dal secondo comma dell'articolo 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, è prorogato al 31 dicembre 1981.

Sino a tale data il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad emanare i provvedimenti occorrenti per far fronte agli oneri relativi alla gestione stralcio del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 sono posti a carico del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, i residui oneri finanziari derivanti dalla soppressa gestione di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 21 dicembre

1978, n. 845, per attività svolte o in corso di svolgimento alla data del 14 gennaio 1979.

ART. 66.

*(Trasferimenti dal Fondo
per la riconversione industriale).*

La somma di lire 4 miliardi derivante dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dall'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 479, posta a carico del Fondo per la riconversione e ristrutturazione industriale istituito ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, sarà ripartita dal CIPE nell'anno finanziario 1982 tra gli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

A tal fine, la suddetta somma sarà versata dal citato Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per la correlativa iscrizione agli appositi capitoli dello stato di previsione del predetto Ministero.

ART. 67.

*(Disciplina speciale per le Province
autonome di Trento e Bolzano).*

Nelle Province autonome di Trento e Bolzano le funzioni delle commissioni regionali per l'impiego e delle loro sotto-commissioni, di cui all'articolo 2 della presente legge, sono attribuite alle rispettive Province ai sensi dell'articolo 8, punto 23), e dell'articolo 9, punti 4) e 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che possono esercitarle attraverso apposite commissioni provinciali per l'impiego.

Alle Province autonome di Trento e Bolzano è delegato l'esercizio dei compiti di cui all'articolo 1, primo, quarto e sesto comma, della presente legge, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Le Province autonome di Trento e Bolzano possono effettuare gli esperimenti pilota di cui al Titolo II della presente legge in base alle proprie competenze statutarie e, secondo i principi della presente legge, con legge provinciale.

Sono fatte comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale.

ART. 68.

*(Transitorietà della disciplina
del collocamento).*

Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle previste dal Titolo I della presente legge, restano in vigore fino all'emanazione di nuove norme generali in materia di collocamento.